

OGGETTO: Comunicazione di effettuazione di vendita **sottocosto** (art. 15, comma 7, D.L. vo 114/1998 e D.P.R. 218/2001).

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

cittadinanza _____ codice fiscale _____

residente a _____ via _____ n. _____

recapito telefonico _____

in qualità di:

TITOLARE dell'omonima impresa individuale

LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____

_____ codice fiscale _____

con sede legale in _____ via _____

in possesso di autorizzazione al commercio al dettaglio o comunicazione n. _____

del _____ per la sede di via _____ n. _____

su una superficie di vendita di mq. _____

**Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 489 C.P.**

COMUNICA

- Che effettuerà una vendita straordinaria sottocosto nei suddetti locali;
- Che la vendita avrà inizio il _____ e terminerà il _____
- Che la vendita sottocosto riguarderà le referenze indicate nell'elenco allegato;
- Che si tratta della _____ O prima O seconda O terza _____ vendita sottocosto
effettuata nel corso dell'anno; ❶
- Che sono trascorsi almeno venti giorni dalla precedente vendita sottocosto; ❷
- Che l'esercizio di cui è titolare non si trova nella condizione prevista dall'art. 1, comma 2, del
D.P.R. n. 218/2001, il cui testo è riportato in calce (v. nota ❸).

Allega alla presente:

- elenco delle referenze poste in vendita, in triplice copia.

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3528/C del 24.10.2001, “il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel caso di referenze confezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare – spaghetti – mezzo chilogrammo). Nel caso invece di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo”.

- copia del documento di identità, qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da un terzo;

Data _____

Firma _____

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218

❶ Art.1, comma 4: la vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all’art. 15, c. 1, del D.L. vo. n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

❷ Art.1, comma 5: non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

❸ Art.1, comma 2: è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quello dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Si informa, ai sensi della Legge 675/96, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.